



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO, 74 - Tel.06-36858315-Fax- 36858211-8149-0623326645

www.fihp.org / e-mail - gs@fihp.org

COMUNICATO UFFICIALE n. 04

Roma, 26 Febbraio 2009

LA COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE

Il giorno 25 Febbraio 2009, alle ore 12:30 presso la Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio si è riunita composta dai Signori:

Avv. Enrico VALENTINI - Presidente

Avv. Goffredo BARBANTINI - Componente Relatore

Avv. Augusto DI MARZIANTONIO - Componente

Per esaminare e decidere il ricorso presentato dalla ASD Follonica Hockey avverso il C.U. n. 84 reso dal G.U.N. il 17/02/09 relativo alla gara svoltasi il 17/02/09 con la A.S.D. Forte dei Marmi, con il quale era stata comminata, nei confronti del giocatore Bresciani Pierluigi, la sanzione disciplinare della squalifica per due giornate di gara e l'ammenda di € 500,00, con richiesta di ridurre la squalifica ad una giornata.

LA C.A.F.

Visto il C.U. n. 84 reso dal G.U.N. il 17/02/09 sopra indicato;

Visto il supplemento di referto dell'arbitro;

Esaminato il ricorso presentato dalla Società;

Considerato che lo stesso arbitro ha confermato che, fischiata la punizione e conseguente ammonizione del Bresciani, questi gli si rivolgeva, con tono assai concitato, affermando di non aver sentito il fischio per cui protestava per l'espulsione definitiva;

Considerato, inoltre, che il Bresciani come riferito dall'arbitro al termine della gara si scusava con il medesimo per il comportamento tenuto;

Ritenuto che l'espulsione definitiva comporta l'automatica squalifica per una giornata di gara e che il comportamento tenuto dal Bresciani, certamente censurabile, non appare di gravità tale da giustificare l'irrogazione della sanzione inflittagli dal G.U.N.

P.Q.M

In accoglimento del proposto ricorso, riduce la squalifica dell'atleta Pierluigi Bresciani da due ad una giornata di gara; conferma ad € 500,00 l'ammontare dell'ammenda, peraltro non oggetto di impugnativa e dispone l'integrale restituzione della tassa di reclamo.

F.to Avv. Enrico VALENTINI

F.to Avv. Goffredo BARBANTINI

F.to Avv. Augusto DI MARZIANTONIO